Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 108° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 8 giugno 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 aprile 1967, n. **349.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Liberia sui servizi aerei, concluso a Monrovia il 17 gennaio 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Liberia sui servizi aerei, concluso a Monrovia il 17 gennaio 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo tra l'Italia e la Liberia sui servizi aerei
Monrovia, 17 gennaio 1963

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LIBERIA

The Government of Italy and the Government of the Republic of Liberia (hereinafter referred to as the « Contracting Parties » having ratified the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the 7th of December, 1944, and desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of the present Agreement unless the context otherwise requires:

a) the term « Aeronautical Authorities » means in the case of Italy the Ministry of Defense Civil Aviation and in the case of Liberia the Postmaster General and in both cases any person or body authorized to perform the functions at present exercised by the above mentioned authorities;

b) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in

accordance with Article III of the present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

c) the terms « territory », « air service », international air service » shall have the meanings respectively assigned to them in Article 2 and 96 of the Convention;

d) the term « The Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on December 7th, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90 and 94 thereof.

Article II

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Annex to the present Agreement (hereinafter respectively referred to as the « agreed services » and the « specified routes »).

The agreed services may be inaugurated immediately or at a later date subject to the provisions of Article III of the present Agreement.

2. Subject to the provisions of the present Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall enjoy the following privileges:

a) to fly without landing across to territory of the other Contracting Party;

b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes; and

c) while operating an agreed service on a specified route to make stops in the territory of the other Contracting Party on the points specified for that route in the Annex to the present Agreement, for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail coming from or destined to the territory of the other Contracting Party or of a third country.

3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privileges of taking up in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

4. The laws, regulations and instructions of one Contracting Party relating to the entry into or departure from its territory of aircraft or air services operated in international air navigation or to the operation of such aircraft or air services while within its territory shall be applied to the aircraft and agreed services of the designated airline of the other Contracting Party.

Article III

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing — through the Aeronautical Authorities — to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of the designation the other Contracting Party, through its Aeronautical Authorities, and subject to the provisions of paragraph 3 and 4 of this Article, shall grant without delay to the airline designated, the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may request the designated airline of the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations which they normally apply to the activity of air carriers and to the operation of international commercial air services.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline of the privileges specified in paragraph 2 of Article II of the present Agreement or to impose such appropriate conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges, in case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party or in nationals of the Contracting Party designating the airline.

5. The airline so designated and authorized may begin to operate the agreed services at any time, subject to the provisions of Article VIII.

6. Each Contracting Party reserves the right to withhold or revoke the operating authorization or to impose such appropriate conditions as it may deem necessary in case where the designated airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges, and where to the judgment of the former Party there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted by this Agreement. Such action shall be exercised only after consultation between the two Contracting Parties and this consultation shall commence within a period of sixty (60) days from the date of the request.

Article IV

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued by one Contracting Party or rendered valid and still in force shall be recognized as valid by the other Contracting Party.

Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight over its own territory, the certificates of competency and licences, granted to its own nationals by the other Contracting Party or by a third Country.

Article V

1. Fuels, lubricating oils, spare parts and normal aircraft equipment introduced into the territory of a Contracting Party for the exclusive use of aircraft of the designated airline of the other Contracting Party, operating the agreed air services, are exempt from customs duties and other similar charges, subject to the customs regulations normally applied in the said territory;

2. The aircraft of the designated airline of a Contracting Party engaged in the agreed services are admitted into the territory of the other Contracting Party, free from customs duties, inspection fees and other similar charges;

3. Fuels, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal equipment retained on board aircraft of the designated airline of a Contracting Party to operate the agreed services, are admitted on the territory of

the other Contracting Party exempt from customs duties and other similar charges, even when they are consumed or used by said aircraft during fligths over the said territory;

4. Fuels, lubricating oils, spare parts and normal aircraft equipment taken on board aircraft of the airline of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party are exempt from customs duties and other similar charges, provided that customs regulations of the said territory are observed;

5. Fuels, lubricating oils, normal equipment, spare parts and aircraft stores which are exempt from any duties and charges under the provisions of the above paragraphs, cannot be unloaded vithout the permission of the Customs Authorities of the other Contracting Party. When they cannot be used or consumed they shall be re-exported. Waiting for their use or re-exportation they shall be kept under the control of Customs Authorities.

Article VI

There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specific routes between their respective territories and beyond.

In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the specified routes or part of the same routes.

Article VII

The agreed services provided by the designated airlines of both Contracting Parties shall bear reasonable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes, they shall have as their primary objectives the provisions at a reasonable load factor of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party which has designated the airline and the territory of the destination countries.

Provisions for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points in the territories of third countries in the specified routes, shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

a) traffic requirements between the countries of origin and the countries of destination;

b) the requirements of through airline operation;

c) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of the interest of other transport services established by airlines of the States comprising the area.

Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphes of this Article for the operation of the agreed services by the designated airlines.

It is agreed that the designated airline by each Contracting Party shall have in any case the right to operate a « minimum » of two services per week on each of the specified routes.

Article VIII

1. The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant fatcors including cost of operation, reasonable profits, characteristics of service (such as standards of speed and comfort) and where it is deemed suitable the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article:

2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article, shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes, between the designated airlines (where it is deemed suitable, in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route). Such agreement shall be reached through the rate-fixing procedure of the International Air Transport Association (I.A.T.A.),

3. Any tariffs so agreed shall be submitted for approval to the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least thirty (30) days' period may be reduced in special cases if the Aeronautical Authorities so agreed.

4. In the event of disagreement between the designated airlines concerning the tariffs, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to determine them by agreement between themselves.

5. If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 3 of this Article or on the determination of any tariff under paragraph 4, the dispute shall be settled in accordance with the provision of Article X of the present Agreement.

6. *a*) No tariff shall come into force if the Aeronautical Authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it, except under the provision of paragraph 3 of Article X of the present Agreement.

b) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article, these tariffs shall have been established in accordance with the provisions of this Article.

Article IX

If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present Agreement, it may request consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties and such consultation shall take place within sixty (60) days from the date of the request.

Should the Aeronautical Authorities reach an agreement or amendment of the present Agreement, such amendment shall come into force when confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Article X

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall, in the first place, endeavour to settle it by negotiation between themselves.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation:

a) the may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal appointed by agreement between them or to some other person or body, or

b) if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach an agreement as to its composition, either Contracting Party may submit the dispute for decision to any tribunal competent, to decide it which may hereafter be established within the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.) or, if there is no such tribunal, to the Council of said Organization.

3. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

4. If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with the decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline of that Contracting Party.

Article XI

In the event of the conclusion of any general multilateral Convention concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention.

Article XII

Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.). If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice to terminate by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fifteen (15) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.).

Article XIII

The present Agreement and any amendment to the same shall be registered within the Council of the International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.).

Article XIV

The present Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement and affixed thereto their seals.

Done at Monrovia, this 17th day of January, 1963, in duplicate in the English language.

For the Government of the Republic of Liberia
MacKinley A. de Shield

For the Government of Italy
Franco Montanari

ANNEX

Italian Route Schedule:

« *Points in Italy* » - Tunis or Algiers - Casablanca - Kano - E/O Lagos - Accra - Abidjan - Monrovia (Robertsfield) and viceversa.

« *Points in Italy* » - Tunis - Algiers - Casablanca - Las Palmas - Dakar - Conakry - Freetown - Monrovia (Robertsfield) and viceversa.

« *Point in Italy* » - Tunis or Algiers - Casablanca - Bamako - Ougadougou - Monrovia (Robertsfield) and viceversa ».

Points on any of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights.

« The Liberian routes will be agreed upon at the time when the Government of Liberia will decide to establish air services which would concern Italian territory ».

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1967.

Nomina del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 2 febbraio 1967 il dott. ing. prof. Cesare Valle, cessando dalla carica di presidente della 6ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato presidente del detto Consesso medesimo, con lo stipendio annuo lordo di L. 5.408.100 (lire cinquemilioniquattrocentottomilacento), perchè in godimento dell'8° scatto nella precedente qualifica, e con le altre competenze per legge spettantigli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1967

SARAGAT

Moro — Mancini

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1967
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 27

(5573)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni svoltesi il 27 novembre 1966 nel comune di Fiorenzuola d'Arda — al quale la legge assegna 30 seggi consiliari — nessuna delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta dei voti.

I discordi orientamenti degli schieramenti minoritari formatisi in seno al Consiglio comunale non hanno, poi, consentito l'elezione degli Organi di amministrazione, determinando una situazione simile a quella che, nel maggio 1966, impose lo scioglimento di quel civico Consesso.

Sta di fatto che il Consiglio neo eletto, nella prima adunanza svoltasi il 7 gennaio 1967, non riuscì a far luogo alla elezione del sindaco in quanto, nelle tre votazioni espletate (due libere ed una di ballottaggio), nessuno dei candidati riportò la prescritta maggioranza assoluta dei suffragi.

Del pari infruttuosamente si concluse la seduta di seconda convocazione in data 14 gennaio 1967, per mancanza del richiesto numero legale.

Nè conseguì l'esito voluto un secondo ciclo di convocazioni indette per i giorni 3 e 10 febbraio 1967, poichè le rispettive adunanze andarono deserte.

Allora, il prefetto promosse due ulteriori convocazioni del Consiglio comunale, facendo avvertire i singoli consiglieri che, in caso di persistente omissione in ordine all'elezione del sindaco e della Giunta, sarebbe stato inevitabile il ricorso allo scioglimento dell'Organo consiliare, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Ma neppure tale estremo esperimento è risultato positivo in quanto entrambe le riunioni, indette per il 4 marzo 1967 in prima convocazione e per l'11 successivo in seconda convocazione, sono andate deserte per mancanza del prescritto quorum dei presenti.

Pertanto, il prefetto, ritenendo acquisita la prova della reiterata carenza del Consiglio comunale in ordine al tassativo obbligo dell'elezione degli Organi di amministrazione, ha proposto — a norma del citato art. 323 — lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendone, nel contempo, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'Organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 aprile 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Napoleone Bruni, direttore di sezione.

Roma, addì 20 maggio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 aprile 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Napoleone Bruni, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(6048)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1967.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Galveston (S.U.A.) e contemporanea istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 18;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Galveston (S.U.A.) alle dipendenze del Consolato generale in New Orleans, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Galveston (S.U.A.) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in New Orleans.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì **10** *maggio* **1967**
Registro n. **257**, *foglio n.* **218**

(5712)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1967.
Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, approvato con regio decreto 25 agosto 1919, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 settembre 1919, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 5695;

Visti il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, approvati rispettivamente con il regio decreto 30 marzo 1933, n. 1690, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1933, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 237, e con il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, n. 2233, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1952, registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 48;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Caltanissetta;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Caltanissetta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Burrone Nasca S. Cristoforo	Vallone Fiumarello	Villalba	Dallo sbocco alle origini nei due rami in cui si divide comprese le sorgenti ed i fossetti che adducono le acque al corso di cui contro
2	Vallone Cicchetto Pupo	Torrente Bilici e Vallone Sciarazza	Marianopoli	Dallo sbocco alle origini nei vari rami in cui si divide comprese le sorgenti ed i fossetti che adducono le acque al corso di cui contro
3	Vallone Mucini Manche	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti ed i fossetti che adducono le acque al corso di cui contro
4	Sorgente Bosco	Vallone Indovinello Gangioffi o Gancioli	Mussomeli	L'intera resa idrica della sorgente
5	Sorgente Sciacca	Fiume Gallodoro	Sutera	L'intera resa idrica della sorgente
6	Burrone Vittoria	Vallone Favara	Id.	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Gebbia
7	Torrente Pile	Id.	Campofranco	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Pile
8	Sorgente Marrobbio	Fiume Gallodoro	Bompensiere	L'intera resa idrica della sorgente
9	Cunicoli di drenaggio dell'abitato di S. Cataldo	Vallone di Niscima o di S. Cataldo	San Cataldo	Dalle origini nei vari rami in cui si dividono allo sbocco
10	Torrente Achille Carusi	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti ed i fossetti che adducono le acque al corso di cui contro
11	Burrone Rossello	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti ed i fossetti che adducono le acque al corso di cui contro
12	Torrente Marino	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Galletti ed i fossetti che adducono le acque al corso di cui contro
13	Sorgente Tabita	Vallone Marcato Vallone	Id.	L'intera portata idrica della sorgente
14	Sorgente Scarlabella	Rio Pirato	Id.	L'intera portata idrica della sorgente
15	Sorgente Pirato	Id.	Id.	L'intera resa idrica della sorgente
16	Sorgente delle Rocche	Rio Fichidindia	Caltanissetta	L'intera resa idrica della sorgente
17	**Vallone Avvento**	**Vallone Xiboli**	**Id.**	**Dallo sbocco alle origini**

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE O SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
18	Sorgente Bagno e Minori	Vallone Pinzelli Gurra Pertugi	Caltanissetta	Dagli sbocchi alle sorgenti queste comprese ed i fossetti che adducono le acque al corso in cui sboccano
19	Pozzo Bagno n. 1	—	Id.	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada Bagno
20	Pozzo Scalazze n. 1	—	Id.	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada Scalazze
21	Sorgente Villa Testasecca	Vallone Pinzelli Gurra Pertugi	Id.	L'intera resa idrica della sorgente
22	Sorgente Russo	Burrone Draffù	Id.	L'intera resa idrica della sorgente
23	Sorgente S. Rita e minori	Id.	Id.	Dagli sbocchi alle sorgenti queste comprese ed i fossetti che adducono le acque al corso in cui sboccano
24	Sorgente Fontana della Troia	Vallone Grotta d'acqua Vucceri	Id.	L'intera resa idrica della sorgente
25	Sorgente Femmina morta	Vallone San Martino Cicuta	Id.	L'intera resa idrica della sorgente
26	Sorgente S. Martino	Id.	Id.	L'intera resa idrica della sorgente
27	Sorgente Dolce e Puntara di porco	Id.	Id.	L'intera resa idrica della sorgente
28	Sorgente Lannari delle Pile	Fiume Salso o Imera M.le	Id.	L'intera resa idrica della sorgente
29	Sorgente Lannari del Giardino	Id.	Id.	L'intera resa idrica della sorgente
30	Sorgente S. Caterina	Vallone Fontana della Signora	Id.	L'intera resa idrica della sorgente
31	Sorgente Canale	Vallone Delia	Delia	L'intera resa idrica della sorgente
32	Sorgente dell'Aquila	Fiume Salso o Imera M.le	Riesi	L'intera resa indrica della sorgente
33	Rio S. Giuseppe	Burrone Capreria	Id.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che alimentano i due bevai nelle contrade Canale e Flora Margio
34	Sorgente Paradiso	Fiume Braemi Torrente Olivo, Vallone della Forma	Mazzarino	L'intera resa idrica delle sorgente
35	Sorgente delle Rose	Vallone Cicuta	Id.	L'intera resa idrica dalla sorgente
36	Sorgente Piana del Paradiso	Fiume Gela, Dissueri, Porcheria Nocciara	Id.	L'intera resa idrica dalla sorgente
37	Pozzo Lago n. 1	—	Id.	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada Lago
38	Pozzo Deliella n. 1	—	Butera	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada Deliella
39	Pozzo Tenutella n. 1	—	Id.	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada Tenutella
40	Pozzo Mortilli n. 1	—	Id.	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada Mortilli
41	Pozzo Pantano n 1	—	Id.	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada Pantano
42	Vallone del Falcone	Torrente Comunelli detto grande e fiume Manfria	Id.	Dallo sbocco alle origini nei vari rami in cui si divide compresi i fossetti che adducono le acque al corso di cui contro
43	Torrente Petrusa S. Barbara Gallendi	Fiume Maroglio e Mendole	Niscemi Gela	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Canale ed i fossetti che adducono le acque al corso di cui contro

Roma, addì 5 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(3825)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 541 « Traversa Maremmana ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 59 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 73 « Senese Aretina » al km. 58+410 - Paurano - S. Giulia - S. Marziale - innesto strada statale n. 68 « di Val Cecina » presso Colle di Val d'Elsa, della lunghezza di km. 25+047;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 73 « Senese Aretina » al km. 58+410 - Paurano - S. Giulia - S. Marziale - innesto strada stradale n. 68 « di Val Cecina » presso Colle Val d'Elsa, della lunghezza di km. 25+047, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 541 « Traversa Maremmana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 272

(5751)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 527 « Bustese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 189 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 36 « del lago di Como e dello Spluga » dal rondò della ex Villa reale di Monza - Mombello - Saronno - Castellanza - Busto Arsizio - Lonate Pozzuolo - Tornavento - innesto strada statale n. 32 « Ticinese » ad Oleggio, della lunghezza di chilometri 58+900;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 36 « del lago di Como e dello Spluga » dal rondò della ex Villa reale di Monza - Mombello - Saronno - Castellanza - Busto Arsizio - Lonate Pozzuolo - Tornavento - innesto strada statale n. 32 « Ticinese » ad Oleggio, della lunghezza di chilometri 58+900 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 527 « Bustese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 271

(5752)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1967.

Nomina del presidente della Cassa di Risparmio Salernitana, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di Risparmio Salernitana, con sede in Salerno, approvato con decreto ministeriale del 2 novembre 1953, modificato con decreto ministeriale dell'11 agosto 1961;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1961, con il quale l'avv. Carlo Liberti venne riconfermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Daniele Caiazza è nominato presidente della Cassa di Risparmio Salernitana, con sede in Salerno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(6044)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cornuda (Treviso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 novembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Monte Palazzo, sita nel territorio comunale di Cornuda (Treviso);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cornuda;

Esaminate le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sig. Sartor Bruno, e dei signori Bigolin Guido ed altri, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con le sue essenze arboree che concorrono a caratterizzare l'originarietà morfologica e ambientale del sito stesso, forma un quadro naturale di particolare bellezza godibile da punti di vista accessibili al pubblico costituiti dalla strada statale n. 348 e dalla strada delle Rizzette;

Decreta:

La zona del Monte Palazzo sita nel territorio del comune di Cornuda (Treviso) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: dal torrente Nasson, nel tratto del ponte sulla statale 348 fino all'altezza del prolungamento del confine est dei mappali 42 e 315, foglio II;

est: dal torrente Nasson, dalla fine del tratto di cui sopra dei confini dei mappali 65, 91 e 93, foglio II;

sud: dalla strada vicinale delle Rizzette, dall'incrocio con il confine est del mappale 188, foglio II, alla statale 348;

ovest: dal tratto della strada statale 348 compreso tra il ponte sul torrente Nasson e l'incrocio con la strada vicinale delle Rizzette.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Cornuda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1967

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso

Verbale n. 53 della seduta del giorno 24 novembre 1965 per la prosecuzione della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) CORNUDA - Proposta di vincolo a' sensi dell'art. 19, registrato il 5 giugno 1940, n. 1357 dei mappali 61-*b*, 62-*b*, 63-*a*, 64-*a*, 325-*a*, 326-*a*, 327-*a*, foglio II, Sezione unica, comune di Cornuda in Ditta a Bruno Sartor da Venegazzù del Montello.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio di Treviso:

(*Omissis*).

Propone:

il vincolo di tutela sull'area del comune di Cornuda rappresentata dai mappali 61-*b*, 62-*b*, 63-*a*, 64-*a*, 325-*a*, 326-*b*, 337-*a*, Sezione unica, foglio II, di propiretà della ditta fratelli Sartor, già oggetto di provvedimento del Ministero dei lavori pubblici a' sensi dell'art. 8 della citata legge 1497, nonchè sulla zona circostante segnata in verde nella allegata planimetria, e così delimitata:

nord: dal torrente Nasson, nel tratto dal ponte sulla statale n. 348 fino all'altezza del prolungamento del confine est del mappale 41;

est: dal torrente Nasson, dalla fine del tratto di cui sopra all'altezza del prolungamento del confine est del mappale 65 e dai confini est dei mappali 65, 91 e 188;

sud: dalla strada vicinale delle Rizzette, dall'incrocio con il confine est del mappale 188 alla statale 348;

ovest: dal tratto della statale 348 compreso tra il ponte sul torrente Nasson e l'incrocio con la strada vicinale delle Rizzette.

La proposta, messa ai voti dal presidente viene approvata da tutti i membri presenti, escluso il delegato del sindaco di Cornuda, che esprime voto contrario per i motivi indicati in premessa.

(*Omissis*).

(5459)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Erbusco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, un cono panoramico sull'autostrada Brescia-Bergamo in comune di Erbusco;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Erbusco (Brescia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, percorrendo l'autostrada Brescia-Bergamo, la stessa offre il godimento di un'ampia visuale, costituita dalle colline della Franciacorta, delle prealpi Bresciane e del complesso dell'abitato di Erbusco caratterizzato da ricche ville patrizie circondate da grandi parchi;

Decreta:

La zona costituita da un cono panoramico sull'autostrada Brescia-Bergamo sita nel territorio del comune di Erbusco (Brescia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud il percorso dell'autostrada, indi partendo dal sottopassaggio della strada comunale Erbusco-Zocco, la strada comunale della costa fino all'incrocio con la provinciale Rovato-Capriolo (quota 248); la comunale che sale verso nord e circonda tutto il paese fino all'antica Chiesa di S. Maria; una linea retta che congiunge detta Chiesa e la strada nord del cimitero (S. Bernardino), la strada che segue il crinale della collina sopra la frazione Villa e scende alla Parrocchia di detta frazione, dalla Parrocchia la strada che congiunge l'abitato di Villa con l'autostrada (quota 215) presso la località « La Tesa ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Erbusco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia

Verbale n. 1 - *Adunanza dell'*11 *febbraio* 1966

L'anno 1966, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 10,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

ERBUSCO - Cono panoramico sull'autostrada.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Constatata l'ampia visuale che si gode percorrendo l'autostrada Brescia-Bergamo, costituita dalle colline della Franciacorta, delle prealpi Bresciane e del complesso dell'abitato di Erbusco caratterizzato da ricche ville patrizie circondate da grandi parchi;

Vista la necessità di tutelare tale visuale;

Delibera:

Con il voto contrario del rappresentante del sindaco di Erbusco, l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona panoramica vista dalla autostrada Brescia-Bergamo in comune di Erbusco, così delimitata:

sud: il percorso dell'autostrada, indi partendo dal sottopassaggio della strada comunale Erbusco-Zocco, la strada comunale della costa fino all'incrocio con la provinciale Rovato-Capriolo (quota 248); la comunale che sale verso nord e circonda tutto il paese fino alla antica Chiesa di S. Maria; una linea retta che congiunge detta Chiesa e la strada nord del cimitero (S. Bernardino), la strada che segue il crinale della collina sopra la frazione Villa e scende alla Parrocchia di detta frazione, dalla Parrocchia la strada che congiunge l'abitato di Villa con l'autostrada (quota 215) presso la località « La Tesa ».

(5461)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 01014 Div. Gab. del 2 maggio 1967, con la quale la Prefettura di Napoli comunica che a seguito dello scioglimento di quel Consiglio comunale il dott. Francesco Saverio D'Orsi sindaco di Castellammare di Stabia ha cessato dalle sue funzioni, e che attualmente quel Comune, è retto dal commissario prefettizio prof. Francesco Di Renzo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Francesco Saverio D'Orsi con il prof. Francesco Di Renzo;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Francesco Di Renzo è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio al comune di Castellammare di Stabia, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del dott. Francesco Saverio D'Orsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(5715)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota n. 1247 del 20 aprile 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria comunica che è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria l'ing. Antonio Ruberto, in sostituzione dell'ing. Gaetano Messina, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, l'ing. Gaetano Messina con l'ing. Antonio Ruberto, attuale provveditore regionale alle Opere pubbliche dell'Umbria;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Antonio Ruberto è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle Opere pubbliche dell'Umbria, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, in sostituzione dell'ing. Gaetano Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(5714)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1967.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1966 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1966 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonchè dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 19 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5737)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio Artigiani e Piccole Industrie C.A.P.I. Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 27 e 28 febbraio 1967 alla Società cooperativa « Consorzio Artigiani e Piccole Industrie C.A.P.I. Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Consorzio Artigiani e Piccole Industrie C.A.P.I. Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli in data 30 settembre 1963, repertorio 29146, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avvocato Luciano Ricci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1967

Il Ministro: BOSCO

(5753)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Ricostituzione del Comitato tecnico per il casellario centrale infortuni previsto dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni per il casellario centrale infortuni;

Vista la designazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici;

Decreta:

Articolo unico

Il Comitato tecnico previsto dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, è composto dai seguenti membri:

1) Foresio avv. Ubaldo, ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, presidente;

2) Scotto Di Luzio avv. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

3) Bianchi dott. Giuseppe, rappresentante delle Società esercenti l'assicurazione facoltativa contro i rischi di infortunio sul lavoro;

4) Lombardi dott. Felice, esperto in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

5) Gallo avv. prof. Armando, esperto nel campo delle discipline statistiche.

Roma, addì 20 marzo 1967

Il Ministro: Bosco

(5885)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di S. Marinella (Roma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 gennaio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilata ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta Pirgus, sita nel territorio comunale di S. Marinella (Roma);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Marinella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con le numerose alberature particolarmente di pini ed eucaliptus, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona della Pineta Pirgus sita nel territorio del comune di S. Marinella ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: via Pirgus, via Giulio Cesare, via Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di S. Marinella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 maggio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma

Verbale n. 46

Oggi, 14 gennaio 1965, preso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) SANTA MARINELLA - Località Pineta Pirgus - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

visto che la località Pineta Pirgus, nell'interno dell'abitato di S. Marinella, costituisce una notevole bellezza panoramica con le numerose alberature particolarmente di pini ed eucaliptus, sì da formare un suggestivo quadro naturale;

vista la necessità di tutelare la località per evitare alterazioni tali che possano comprometterne la bellezza;

rilevato che esistono punti di visuale dai quali tale bellezza può godersi;

propone all'unanimità di sottoporre a vincolo la predetta località, ivi compreso l'attuale parco pubblico, delimitata da via Pirgus, via Giulio Cesare e via Latina.

(*Omissis*).

(5823)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1967.

Modifiche al calendario di Borsa per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, con il quale vengono stabilite le date della risposta premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle Borse valori;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni dei titoli e valute;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956, 8 marzo 1961 e 18 settembre 1965, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957, n. 64 del 13 marzo 1961 e n. 260 del 16 ottobre 1965, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1966 che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1967;

Vista la lettera del 2 maggio 1967, n. 103, dell'Unione dei comitati direttivi delle Borse valori italiane, ed il parere espresso al riguardo, con foglio del 2 maggio 1967, n. 127/1, dell'Associazione italiana agenti di cambio, e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di abbinare le operazioni delle liquidazioni di Borsa per i mesi di agosto e di settembre 1967, di prolungare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1967;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione del mese di agosto 1967, che dovrebbero aver luogo nei giorni 18, 21, 22, 24, 28, 30 e 31 di tale mese, secondo il calendario di Borsa approvato con decreto ministeriale del 5 dicembre 1966, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, col decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 15, 18, 19, 21, 25, 27 e 28 settembre 1967.

La risposta premi per il mese di agosto 1967, prevista nel calendario per il giorno 17, viene spostata al successivo giorno 24 dello stesso mese.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1967, previsto nel calendario dal giorno 7 al 15 agosto, viene modificato dal 7 al 18 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1967, fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e Roma resteranno aperte nei giorni non festivi, esclusi comunque i giorni di sabato, per le quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di Banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando l'orario prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1966, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

(6066)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 29 maggio 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di S. Marcello Pistoiese.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1967 è stato sciolto il Consiglio comunale di S. Marcello Pistoiese ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il direttore di sezione dottor Marcello Bonanno.

Precedentemente l'Azienda civica era stata per lunghi mesi in una situazione di inevitabile carenza di funzionamento del massimo Organo deliberante per le ragioni illustrate nella relazione ministeriale allegata al precitato decreto.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare e risolvere numerosi problemi per riportare l'amministrazione dell'Ente alla normalità e farle riprendere un adeguato ritmo di funzionalità e di operosità.

Per lo scopo oltre all'approvazione dei bilanci per gli esercizi 1966 e 1967 e all'adozione di tutti gli altri provvedimenti connessi all'ordinaria amministrazione, il commissario ha dovuto impostare lo studio e la soluzione di diversi e nuovi problemi comportanti complesse procedure quali quelle connesse alla realizzazione di opere pubbliche, reperimento del loro finanziamento, esame e rielaborazione di regolamenti comunali, revisione delle posizioni tributarie di singoli cittadini, etc.

E' da tenere, altresì, presente che il Comune comprende varie località, fra queste il capoluogo, di notevole rilevanza turistica, il che determina per il commissario la necessità di particolari rapporti di collaborazione con l'Ente provinciale per il turismo e la locale Azienda di soggiorno onde realizzare tempestivamente nel periodo estivo iniziative a carattere turistico.

Si rende, pertanto, necessario prorogare la suddetta gestione commissariale ai sensi dell'art. 3 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto è stato provveduto con decreto pari data.

Pistoia, addì 29 maggio 1967

Il prefetto: CHIESI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di S. Marcello Pistoiese e nominato commissario straordinario il direttore di sezione dottor Marcello Bonanno;

Considerato che il 7 giugno 1967 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di S. Marcello Pistoiese, affidata al direttore di sezione dott. Marcello Bonanno, è prorogata a norma di legge per i motivi espressi in narrativa.

Pistoia, addì 29 maggio 1967

Il prefetto: CHIESI

(6067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1967 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Gaudio Nicola, residente nel comune di Piedimonte d'Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, dal 4 giugno 1967;

Colombis Giuseppe, residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, dal 4 giugno 1967;

Brancaccio Antonio, residente nel comune di Napoli dal 12 giugno 1967.

(5723)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Vittorio Emanuele » di Atessa (Chieti) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.23/6.187, in data 6 maggio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « Vittorio Emanuele » di Atessa (Chieti) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(5564)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Sant'Alessio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.762.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5936)

Autorizzazione al comune di Zerbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Zerbo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.096.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5935)

Autorizzazione al comune di Anguillara Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Anguillara Veneta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.685.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5937)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.835.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5938)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.790.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5939)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.788.007, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5940)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Macerata Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.541.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5941)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Crotta d'Adda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.233.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5942)

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Pieranica (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.037.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5943)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Aquino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.125.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5944)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.327.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5947)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Viticuso (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.348.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5945)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Prossedi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.780.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5946)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Montefano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.258.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5948)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.414.129, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5949)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Sefro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.419.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5950)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Castelvetro di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.042.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5951)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.067.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5952)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.043.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5953)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Pergola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.614.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5954)

Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Leonessa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.612.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5955)

Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Roccasinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.326.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5956)

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Scandriglia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.025.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5957)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Subiaco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.338.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5958)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Arcinazzo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.801.024, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5959)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Montalbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Sant'Egidio del Montalbino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.628.088, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5960)

Autorizzazione al comune di Pallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Pallare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.482.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5961)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.682.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5962)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Otricoli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.617.676, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5963)

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Acquasparta (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5964)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Sarnano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.023.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5966)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto internazionale » presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Diritto internazionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5987)

Vacanza della cattedra di « Meccanica razionale » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « Meccanica razionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5988)

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5989)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del provvedimento di scioglimento della Società cooperativa « Bianchi Silvio-Marmi », con sede in Gramolazzo di Minucciano (Lucca).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1967 si annulla il precedente provvedimento in data 14 novembre 1966 con il quale era stato disposto lo scioglimento della Società cooperativa « Bianchi Silvio-Marmi », con sede in Gramolazzo di Minucciano (Lucca) e la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Alberto Ambrogi.

(5556)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile-Valpolicella », con sede in S. Pietro in Cariano, frazione Corrubio (Verona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 maggio 1967 la Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Valpolicella », con sede in San Pietro in Cariano frazione Corrubio (Verona) costituita per rogito Colozza in data 22 settembre 1952, rep. 3554 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Andreone.

(5559)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Santarcangiolese », con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1967 la Società cooperativa di consumo « Santarcangiolese », con sede in Santarcangelo di Romagna costituita per rogito Montemaggi in data 2 dicembre 1919 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Agostino Pirini.

(5557)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa fra i liberali di Nazzano Romano (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1967 la gestione commissariale della Società fra i liberali di Nazzano Romano con sede in Nazzano Romano (Roma), è stata prorogata fino al 30 ottobre 1967.

(5562)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di S. Maria Maggiore, con sede in S. Maria Maggiore (Novara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 maggio 1967, il dott. Giovanni Parodi è stato nominato liquidatore della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di S. Maria Maggiore, con sede in S. Maria Maggiore (Novara), in sostituzione del sig. Ponti Pietro.

(5666)

Revoca dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Il Nostro Sogno », con sede in Teramo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1967 si revoca lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Il Nostro Sogno » con sede in Teramo disposto al n. ord. 44 del decreto ministeriale 9 aprile 1963.

(5636)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione dei regolamenti organici sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale impiegatizio e del personale operaio in servizio presso il Provveditorato al porto di Venezia.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 gennaio 1967, registrato allo Corte dei conti in data 20 maggio 1967, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 249, sono stati approvati i regolamenti organici sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale impiegatizio e del personale operaio in servizio presso il Provveditorato al porto di Venezia.

(5993)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

59ª Serie di Norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925. Trasporto di miscele di gas.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Considerata l'opportunità di disciplinare in modo organico la complessa materia del trasporto delle miscele di gas e di impartire precise disposizioni sulle caratteristiche, l'approvazione e le revisioni dei recipienti destinati al trasporto delle miscele stesse;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e prese le necessarie intese con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Dispongo che vengano ammesse al trasporto le miscele di gas indicate nell'allegata regolamentazione tecnica, che forma parte integrante della presente Serie di Norme integrative, e che i recipienti destinati al trasporto di tali miscele siano soggetti all'osservanza delle condizioni precisate nella regolamentazione stessa.

Il Ministro: SCALFARO

REGOLAMENTAZIONE PER IL TRASPORTO DI MISCELE DI GAS

1. — *Definizione e campo di applicazione*

1. 1. Si considerano « miscele di gas » sia le mescolanze di gas compressi, sia le mescolanze di gas liquefatti, sia le mescolanze di gas compressi con gas liquefatti, intesi tutti questi gas come definiti dalle norme vigenti.

1. 2. Le presenti norme si applicano alle miscele di gas appositamente preparate con i gas ammessi dalle norme in vigore.

Restano sottoposti alla vigente regolamentazione:
a) l'aria
b) il gas illuminante
c) i gas di petrolio liquefatti (miscele A, A_0, A_1, B e C)
d) le miscele di clorofluoroderivati degli idrocarburi (miscele F_1, F_2, F_3)
e) il gas d'olio (compresso o liquefatto).

1. 3. I recipienti contemplati dalle presenti norme debbono avere capacità geometrica non superiore a 1.000 litri; tali recipienti possono anche essere collegati in batteria.

Per il trasporto di miscele in recipienti di capacità maggiore, deve essere presentata apposita istanza agli Enti di vigilanza.

2. — *Ammissione al trasporto*

2. 1. Sono ammesse al trasporto, senza limitazioni nei rapporti quantitativi dei componenti, le miscele binarie di gas indicate come « LIBERE » nell'allegata Tabella.

2. 2. Sono altresì ammesse al trasporto, senza limitazioni nei rapporti quantitativi dei componenti, miscele costituite da tre o più gas, purchè tutti i componenti di esse risultino a due a due compatibili tra loro in conformità del precedente punto 2. 1.

2. 3. Sono inoltre ammesse al trasporto, alle condizioni di cui ai seguenti punti 2.5 e 2.6, le miscele binarie di gas indicate come « CONDIZIONATE » nella predetta tabella.

2. 4. Sono infine ammesse al trasporto, alle condizioni di cui ai seguenti punti 2.5 e 2.6, miscele contenenti, oltre a due gas costituenti un accoppiamento indicato come « condizionato » nella predetta tabella, anche altri gas che risultino, in conformità dei precedenti punti 2.1 e 2.3, a due a due compatibili sia fra loro sia con i componenti della miscela « condizionata ».

2. 5. La somma dei volumi percentuali dei gas combustibili nella miscela costituita da gas combustibili, gas comburenti e, se presenti, gas inerti, deve restare, durante l'intero ciclo di riempimento e svuotamento dei recipienti, al di sotto del limite inferiore di infiammabilità pertinente alla totalità dei gas combustibili rispetto ai gas comburenti contenuti nella miscela.

2. 6. La capacità geometrica massima dei recipienti destinati a contenere le miscele di cui ai punti 2.3 e 2.4 non deve essere superiore a 50 litri ed i valori di riempimento delle miscele stesse debbono essere ridotti ai 2/3 di quelli indicati nel successivo capitolo 3.

2. 7. Miscele diverse da quelle di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 non sono ammesse al trasporto, salvo eventuale specifica autorizzazione rilasciata dagli Enti di vigilanza, a particolari condizioni, su apposita domanda presentata caso per caso dalle Ditte riempitrici.

2. 8. Qualunque sia la miscela, i gas da miscelare debbono essere esenti da impurezze che possano compromettere la stabilità chimica della miscela stessa, in condizioni-limite di pressione e temperatura.

3. — *Condizioni di riempimento*

Alle miscele di gas di cui al precedente capitolo 2 si applicano le seguenti condizioni di riempimento:

3. 1. Per le miscele di gas compressi la pressione di carica effettiva massima ammessa, riferita alla temperatura di 15° C, è di 200 kg/cm².

3. 2. Per le miscele di gas liquefatti, il peso di carica massimo ammesso è quello relativo al componente avente il grado di riempimento minimo.

3. 3. Per le miscele di gas compressi con gas liquefatti, il riempimento deve essere tale che:

a) la pressione interna non superi:

a 15° C: 200 kg/cm²;

a 50° C: 2/3 della pressione di prova dei recipienti;

a 70° C: la predetta pressione di prova;

b) la fase liquida non riempia completamente, a 70° C, i recipienti.

I valori di riempimento rispondenti alle condizioni predette debbono essere stabiliti e controllati dalle Ditte riempitrici in base al rilevamento sperimentale della curva pressione-temperatura.

4. — *Recipienti e certificati*

4. 1. I recipienti destinati al trasporto delle miscele di gas di cui al capitolo 2 debbono rispondere a tutte le norme vigenti, con le seguenti precisazioni ed integrazioni.

4. 1. 1. La pressione di prova deve essere almeno pari:

a) per le miscele di cui al punto 3. 1:

ad una volta e mezzo la pressione di carica;

b) per le miscele di cui al punto 3. 2:

alla pressione di prova del componente per il quale è prescritta la più alta pressione di prova;

c) per le miscele di cui al punto 3. 3:

alla pressione della miscela a 70° C, o ad 1,5 volte la pressione della miscela a 50° C, ove tale valore sia superiore al precedente.

4. 1. 2. Sull'ogiva di ogni recipiente deve essere punzonata la parola « MISCELA » seguita dall'indicazione in kg/cm² del valore della pressione corrispondente ai 2/3 della pressione di prova.

4. 1. 3. I recipienti per le miscele debbono essere completamente verniciati in colore alluminio; inoltre i recipienti destinati a contenere le miscele di cui al punto 4. 2. *a*) debbono avere l'ogiva colorata in giallo.

4. 1. 4. I componenti della miscela contenuta nel recipiente debbono essere indicati riportandone, su apposita targhetta, la formula chimica oppure i nomi in tutte lettere od abbreviati, purchè l'abbreviazione consenta la loro sicura individuazione; le iscrizioni debbono comunque risultare sempre chiaramente leggibili.

Tale targhetta può essere di metallo oppure di altro materiale indeperibile e deve essere fissata sul recipiente con piena garanzia di inamovibilità, e, se con saldatura, esclusivamente a stagno.

Sulla targhetta e sul recipiente possono anche essere riportati il nome commerciale della miscela ed altre iscrizioni relative alla composizione ed all'impiego della miscela stessa.

4. 2. Le revisioni periodiche dei recipienti che, per la loro capacità, non ne siano dispensati dalle vigenti norme, devono essere effettuate almeno:

a) ogni due anni per i recipienti destinati a contenere miscele che abbiano tra i componenti uno o più gas per i quali sia prescritto tale periodo di revisione;

b) ogni 5 anni, per i recipienti destinati a contenere miscele diverse da quelle specificate nel punto *a*).

I recipienti di cui al punto *b*) possono essere adibiti anche al trasporto delle miscele di cui al punto *a*), a condizione che gli interessati provvedano a verniciarne l'ogiva in giallo ed a richiedere preventivamente l'aggiornamento dei relativi certificati ad uno degli Enti di vigilanza, che lo effettuano annotando in uno degli scomparti del retro dei certificati la indicazione della miscela e la data di scadenza del periodo di revisione, qualora essa risulti precedente a quella originaria, computando detto periodo in due anni a decorrere dalla data nella quale è stato chiesto l'aggiornamento.

4. 3. Per i recipienti destinati a contenere miscele debbono essere impiegati certificati singoli.

Nei certificati predetti deve essere indicato come « nome del gas »:

a) per i recipienti destinati a contenere miscele di cui al punto 4. 2. *a*): « miscele corrosive »;

b) per i recipienti destinati a contenere miscele di cui al punto 4. 2. *b*): « miscele non corrosive ».

5. — *Rubinetti, etichette ed esercizio*

I rubinetti devono essere costruiti con i materiali previsti dalle norme vigenti e dimensionati per le rispettive pressioni massime di carica.

5. 2. Le caratteristiche dei raccordi dei rubinetti debbono essere quelle prescritte dall'art. 17 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dalle successive serie di Norme integrative per i seguenti gruppi di gas:

a) miscele inerti: gruppo V oppure gruppo VIII;

b) miscele comburenti: gruppo II;

c) miscele combustibili: gruppo I;

d) miscele corrosive: gruppo IV.

5. 3. L'attribuzione di ciascun tipo di miscela ad uno dei gruppi di cui al punto 5.2. viene fatta dalle Ditte riempitrici, in base alla caratteristica saliente della miscela da loro determinata.

5. 4. Allorchè un medesimo recipiente venga usato per trasporti successivi di diverse miscele di gas, si deve provvedere ad efficace bonifica preventiva del recipiente stesso, tenendo presenti eventuali incompatibilità dei componenti delle miscele immesse nel recipiente rispetto a quelli della miscela precedentemente contenuta.

5. 5. Le ditte riempitrici devono tenere a disposizione degli Enti di vigilanza:

a) il catalogo aggiornato delle miscele prodotte in conformità al disposto di cui ai punti 2.1, 2.2, 2,3 e 2.4;

b) i dati relativi alla sperimentazione concernente la determinazione delle condizioni di riempimento di cui ai punti 2.5 e 3.3;

c) i dati relativi alla determinazione della caratteristica saliente delle miscele effettuata ai fini di cui al punto 5.3;

d) la registrazione delle operazioni di cui al punto 5.4.

6. — *Norme transitorie*

6 1. Le presenti norme entrano in vigore immediatamente.

6 1. 1. E' tuttavia consentita deroga alle prescrizioni di cui al punto 4. 1. 3 per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data delle presenti norme.

6. 1. 2. E' altresì consentita deroga alle prescrizioni di cui al punto 4. 1. 2 per un periodo di due anni a decorrere dalla data suddetta.

Durante tale periodo i recipienti originariamente adibiti al trasporto di gas singoli possono esere impiegati per il traporto di miscele, purchè vengano osservate le altre prescrizioni di cui alle presenti norme.

6. 2. Entro il termine di cui al punto 6. 1. 2. i recipienti di cui al punto stesso possono, su istanza della Ditta interessata, essere regolarizzati ai sensi delle presenti norme per il trasporto di miscele.

6. 3. I recipienti già collaudati per una singola miscela ammessa in base alle disposizioni preesistenti possono esere impiegati per il traporto della miscela stessa, fino alla data di scadenza del periodo di revisione.

All'atto dell'esecuzione della prima revisione successiva alla data delle presenti norme, le punzonature e la colorazione di tali recipienti debbono essere aggiornate in conformità a quanto prescritto ai punti 4. 1.2 e 4. 1.3.

6 4. Qualora i recipenti di cui al punto 6. 3 vengano impiegati, prima della scadenza della revisione, per il trasporto di miscele diverse da quella ammessa in sede di approvazione, si applicano le norme di cui ai punti **6. 1. 1. e 6. 1. 2.**

TABELLA DELLA AMMISSIBILITÀ AL TRASPORTO DEI GAS IN MISCELA

	ACETILENE	ACIDO FLUORIDRICO	ACIDO CLORIDRICO	ACIDO BROMIDRICO	ACIDO CIANIDRICO	AMMONIACA	ANIDRIDE CARBONICA	ANIDRIDE SOLFOROSA	ARGO	ARIA	AZOTO	BROMURO DI METILE	BROMURO DI VINILE	BUTANO	BUTADIENE	BUTILENE	CICLOPROPANO	CLORO	CLORURO DI ETILE	CLORURO DI METILE	CLORURO DI VINILE
ACETILENE		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ACIDO FLUORIDRICO	■				■	■		■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ACIDO CLORIDRICO	■				■	■		■				■	■	■	■	■	■	■			■
ACIDO BROMIDRICO	■				■	■		■					■	■	■	■	■	■	■	■	■
ACIDO CIANIDRICO	■	■	■	■		■		■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AMMONIACA	■	■	■	■	■		■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ANIDRIDE CARBONICA	■					■															
ANIDRIDE SOLFOROSA	■	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ARGO	■																				
ARIA	■				■	■		■				■	■	☒	■	☒	☒		■	■	■
AZOTO	■																				
BROMURO DI METILE	■	■	■		■	■		■		■			■		■	■		■			■
BROMURO DI VINILE	■	■	■	■	■	■		■		■		■			■	■	■	■	■	■	■
BUTANO	■	■	■	■	■	■		■		☒								■			
BUTADIENE	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■			■		■	■	■	■
BUTILENE	■	■	■	■	■	■		■		☒		■	■		■			■	■	■	■
CICLOPROPANO	■	■	■	■	■	■		■		☒			■					■			■
CLORO	■	■	■	■	■	■		■				■	■	■	■	■	■		■	■	■
CLORURO DI ETILE	■	■		■	■	■		■		■			■		■	■		■			■
CLORURO DI METILE	■	■		■	■	■		■		■			■		■	■		■			■
CLORURO DI VINILE	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■	■	■	■	■	■	
DICLORODIFLUOROMETANO	■	■	■	■	■	■		■					■		■	■		■			■
DICLOROMONOFLUOROMETANO	■	■	■	■	■	■		■					■		■	■		■			■
DICLOROTETRAFLUOROETANO	■	■	■	■	■	■		■					■		■	■		■			■
DIMETILAMMINA	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ELIO	■																				
ESAFLUORURO DI ZOLFO	■				■								■		■						■
ETANO	■	■	■	■	■	■		■		☒								■			
ETERE METILICO	■	■	■	■	■	■		■		■			■		■	■		■			■
ETERE METILVINILICO	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ETILAMMINA	■	■	■	■	■		■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ETILENE	■	■	■	■	■	■		■		☒		■	■		■			■	■	■	■
FOSGENE	■	■	■	■	■	■		■				■	■	■	■	■	■		■	■	■
KRIPTO	■																				
IDROGENO	■				■			■		☒		■	■		■	■	■	■	■	■	■
IDROGENO SOLFORATO	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■		■	■		■	■	■	■
ISOBUTANO	■	■	■	■	■	■		■		☒								■			
ISOBUTILENE	■	■	■	■	■	■		■		☒		■	■		■			■	■	■	■
METANO	■	■	■	■	■	■		■		☒								■			
METILAMMINA	■	■	■	■	■		■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
METILMERCAPTANO	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■		■	■		■	■	■	■
MONOCLORODIFLUOROETANO	■	■	■	■	■	■		■		■			■		■	■		■			■
MONOCLORODIFLUOROMETANO	■	■	■	■	■	■		■					■		■	■		■			■
MONOCLORODIFLUOROMONOBROMOMETANO	■	■	■	■	■	■		■					■		■	■		■			■
MONOCLOROTRIFLUOROETANO	■	■	■	■	■	■		■					■		■	■		■			■
MONOCLOROTRIFLUOROETILENE	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■	■	■	■	■	■	■
MONOCLOROTRIFLUOROMETANO	■	■	■	■	■	■		■					■		■	■		■			■
NEO	■																				
OSSIGENO	■	■	■	■	■	■		■				■	■	☒	■	☒	☒	■	■	■	■
OSSIDO DI CARBONIO	■	■	■	■	■	■		■		☒		■	■		■	■		■	■	■	■
OSSIDO DI ETILENE	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■	■		■	■	■	■
PERFLUOROPROPENE	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■	■	■	■	■	■	■
PROPANO	■	■	■	■	■	■		■		☒								■			
PROPILENE	■	■	■	■	■	■		■		☒		■	■		■			■	■	■	■
PROTOSSIDO DI AZOTO	■	■	■	■	■	■		■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TETRAFLUOROETILENE	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■	■	■	■	■	■	■
TETROSSIDO DI AZOTO	■	■	■	■	■	■		■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TRIFLUOROMETANO	■		■	■	■	■		■					■		■	■		■			■
TRIFLUOROMONOBROMOMETANO	■	■	■	■	■	■		■					■		■	■		■			■
TRIFLUORURO DI BORO	■				■	■		■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TRIMETILAMMINA	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
XENO	■																				

	DICLORODIFLUOROMETANO	DICLOROMONOFLUOROMETANO	DICLOROTETRAFLUOROETANO	DIMETILAMMINA	ELIO	ESAFLUORURO DI ZOLFO	ETANO	ETERE METILICO	ETERE METILVINILICO	ETILAMMINA	ETILENE	FOSGENE	KRIPTO	IDROGENO	IDROGENO SOLFORATO	ISOBUTANO	ISOBUTILENE	METANO	METILAMMINA	METILMERCAPTANO
ACETILENE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ACIDO FLUORIDRICO	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■
ACIDO CLORIDRICO	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■
ACIDO BROMIDRICO	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■
ACIDO CIANIDRICO	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
AMMONIACA	■	■	■	■			■	■	■		■	■			■	■	■	■		■
ANIDRIDE CARBONICA				■						■					■				■	■
ANIDRIDE SOLFOROSA	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
ARGO																				
ARIA				■			☒	■	■	■	☒			☒	■	☒	☒	☒	■	■
AZOTO																				
BROMURO DI METILE				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
BROMURO DI VINILE	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■		■	■		■		■	■
BUTANO				■					■	■		■							■	
BUTADIENE	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■		■	■		■		■	■
BUTILENE	■	■	■	■				■	■	■		■		■	■				■	■
CICLOPROPANO				■					■	■		■		■					■	
CLORO	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
CLORURO DI ETILE				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
CLORURO DI METILE				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
CLORURO DI VINILE	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■		■	■		■		■	■
DICLORODIFLUOROMETANO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
DICLOROMONOFLUOROMETANO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
DICLOROTETRAFLUOROETANO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
DIMETILAMMINA	■	■	■				■	■	■		■	■			■	■	■	■		■
ELIO																				
ESAFLUORURO DI ZOLFO									■					■	■					■
ETANO				■					■	■		■							■	
ETERE METILICO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
ETERE METILVINILICO	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
ETILAMMINA	■	■	■				■	■	■		■	■			■	■	■	■		■
ETILENE	■	■	■	■				■	■	■		■		■	■				■	■
FOSGENE	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
KRIPTO																				
IDROGENO	■	■	■			■		■	■		■	■					■			
IDROGENO SOLFORATO	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■					■		■	
ISOBUTANO				■					■	■		■							■	
ISOBUTILENE	■	■	■	■				■	■	■		■		■	■				■	■
METANO				■					■	■		■							■	
METILAMMINA	■	■	■				■	■	■		■	■			■	■	■	■		■
METILMERCAPTANO	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■					■		■	
MONOCLORODIFLUOROETANO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
MONOCLORODIFLUOROMETANO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
MONOCLORODIFLUOROMONOBROMOMETANO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
MONOCLOROTRIFLUOROETANO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
MONOCLOROTRIFLUOROETILENE	■	■	■	■				■	■	■	■	■		■	■		■		■	■
MONOCLOROTRIFLUOROMETANO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
NEO																				
OSSIGENO	■	■	■	■			☒	■	■	■	☒	■		☒	■	☒	☒	☒	■	■
OSSIDO DI CARBONIO				■				■	■	■	■			■	■		■		■	■
OSSIDO DI ETILENE				■				■	■	■	■	■		■	■		■		■	■
PERFLUOROPROPENE	■	■	■	■				■	■	■	■	■		■	■		■		■	■
PROPANO				■					■	■		■							■	
PROPILENE	■	■	■	■				■	■	■		■		■	■				■	■
PROTOSSIDO DI AZOTO	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
TETRAFLUOROETILENE	■	■	■	■				■	■	■	■	■		■	■		■		■	■
TETROSSIDO DI AZOTO	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
TRIFLUOROMETANO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
TRIFLUOROMONOBROMOMETANO				■					■	■	■	■		■	■		■		■	■
TRIFLUORURO DI BORO	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
TRIMETILAMMINA	■	■	■				■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■
XENO																				

	MONOCLORODIFLUOROETANO	MONOCLORODIFLUOROMETANO	MONOCLORODIFLUOROMONOBROMOMETANO	MONOCLOROTRIFLUOROETANO	MONOCLOROTRIFLUOROETILENE	MONOCLOROTRIFLUOROMETANO	NEO	OSSIGENO	OSSIDO DI CARBONIO	OSSIDO DI ETILENE	PERFLUOROPROPENE	PROPANO	PROPILENE	PROTOSSIDO DI AZOTO	TETRAFLUOROETILENE	TETROSSIDO DI AZOTO	TRIFLUOROMETANO	TRIFLUOROMONOBROMOMETANO	TRIFLUORURO DI BORO	TRIMETILAMMINA	XENO
ACETILENE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ACIDO FLUORIDRICO	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	
ACIDO CLORIDRICO	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	
ACIDO BROMIDRICO	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	
ACIDO CIANIDRICO	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
AMMONIACA	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ANIDRIDE CARBONICA																				■	
ANIDRIDE SOLFOROSA	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ARGO																					
ARIA	■				■				☒	■	■	☒	☒		■					■	
AZOTO																					
BROMURO DI METILE					■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■	
BROMURO DI VINILE	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
BUTANO								☒						■		■			■	■	
BUTADIENE	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
BUTILENE	■	■	■	■	■	■		☒	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	
CICLOPROPANO					■			☒			■			■	■	■			■	■	
CLORO	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CLORURO DI ETILE					■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■	
CLORURO DI METILE					■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■	
CLORURO DI VINILE	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
DICLORODIFLUOROMETANO					■			■			■		■	■	■	■			■	■	
DICLOROMONOFLUOROMETANO					■			■			■		■	■	■	■			■	■	
DICLOROTETRAFLUOROETANO					■			■			■		■	■	■	■			■	■	
DIMETILAMMINA	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
ELIO																					
ESAFLUORURO DI ZOLFO																					
ETANO								☒						■		■			■	■	
ETERE METILICO					■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■	
ETERE METILVINILICO	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ETILAMMINA	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ETILENE	■	■	■	■	■	■		☒	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	
FOSGENE	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
KRIPTO																					
IDROGENO	■	■	■	■	■	■		☒	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		
IDROGENO SOLFORATO	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
ISOBUTANO								☒						■		■			■	■	
ISOBUTILENE	■	■	■	■	■	■		☒	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	
METANO								☒						■		■			■	■	
METILAMMINA	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
METILMERCAPTANO	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
MONOCLORODIFLUOROETANO					■			■			■		■	■	■	■			■	■	
MONOCLORODIFLUOROMETANO					■			■			■		■	■	■	■			■	■	
MONOCLORODIFLUOROMONOBROMOMETANO					■			■			■		■	■	■	■			■	■	
MONOCLOROTRIFLUOROETANO					■			■			■		■	■	■	■			■	■	
MONOCLOROTRIFLUOROETILENE	■	■	■	■		■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
MONOCLOROTRIFLUOROMETANO					■			■			■		■	■	■	■			■	■	
NEO																					
OSSIGENO	■	■	■	■	■	■			☒	■	■	☒	☒		■		■	■	■	■	
OSSIDO DI CARBONIO					■			☒		■	■		■	■	■	■			■	■	
OSSIDO DI ETILENE					■			■	■		■		■	■	■	■			■	■	
PERFLUOROPROPENE	■	■	■	■	■	■		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	
PROPANO								☒						■		■			■	■	
PROPILENE	■	■	■	■	■	■		☒	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	
PROTOSSIDO DI AZOTO	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	
TETRAFLUOROETILENE	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■	
TETROSSIDO DI AZOTO	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	
TRIFLUOROMETANO					■			■			■		■	■	■	■				■	
TRIFLUOROMONOBROMOMETANO					■			■			■		■	■	■	■			■	■	
TRIFLUORURO DI BORO	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	
TRIMETILAMMINA	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
XENO																					

☐ Miscele ammesse al trasporto senza limitazione nei rapporti quantitativi dei componenti: « MISCELE LIBERE ».

☒ Miscele ammesse al trasporto alle condizioni di cui ai punti 2.5. 2.6.: « MISCELE CONDIZIONATE ».

■ Miscele non ammesse al trasporto, salvo il disposto del punto 2.7.

(4620)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Palmi (Reggio Calabria) per la località « Trodio ».

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1967, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 282, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Palmi per la località « Trodio ».

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n 1150.

(5724)

Approvazione di una variante al piano di ricostruzione di Pescara

Con decreto ministeriale 18 maggio 1967, n. 192, è stata approvata — con le limitazioni e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo — la variante al piano di ricostruzione di Pescara relativa alla modifica di destinazione dell'area contraddistinta in catasto con i numeri di mappa 190, 195, 1052, vistata in due planimetrie in scala 1:2000 ed una tavola di volumetria.

(5552)

Approvazione del piano di zona del comune di Foligno (Perugia)

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, n. 450, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Foligno.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5549)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 5496 del 22 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 112, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto il 25 marzo 1966 dalla signorina Gigliola Campitelli contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila per assunta violazione dell'art. 2103 del Codice civile in relazione all'art. 14 del vigente regolamento per il personale dell'Istituto nonchè dell'art. 7 dell'accordo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Istituti autonomi per le case popolari d'Italia del 16 gennaio 1957 in relazione all'art. 21 del richiamato regolamento del personale dipendente.

(5725)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 7 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,95	625 —	624,98	624,90	625,05	625 —	624,98	625,05	624,90
$ Can.	577,99	578,20	578 —	578,40	578 —	578,15	578,40	578,40	578,15	578 —
Fr. Sv.	144,84	144,74	144,77	144,77	144,75	144,86	144,75	144,77	144,86	144,75
Kr. D.	90,27	90,15	90,28	90,23	90,25	90,20	90,225	90,23	90,20	90,20
Kr. N.	87,43	87,48	87,52	87,50	87,40	87,47	87,55	87,50	87,47	87,40
Kr. Sv.	121,42	121,49	121,48	121,63	121,30	121,63	121,53	121,63	121,63	121,60
Fol.	173,65	172,50	173,50	173,54	173,50	173,71	173,50	173,54	173,71	173,51
Fr. B.	12,59	12,593	12,60	12,59625	12,59	12,59	12,5975	12,59625	12,59	12,59
Franco francese	127,40	127,27	127,35	127,33	127,30	127,49	127,32	127,33	127,49	127,30
Lst	1743,82	1745,10	1744,50	1744,80	1744,15	1744,15	1745,20	1744,80	1744,15	1744,75
Dm. occ.	157,02	157 —	157,015	156,975	157 —	157,07	156,97	156,975	157,07	157,01
Scell. Austr.	24,15	24,19	24,20	24,20	24,20	24,20	24,195	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,78	21,78	21,77	21,79	21,80	21,79	21,80	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,42	10,43	10,41	10,42	10,42	10,41	10,415

Media dei titoli del 7 giugno 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,99
1 Dollaro canadese	578,40
1 Franco svizzero	144,76
1 Corona danese	90,227
1 Corona norvegese	87,525
1 Corona svedese	121,58
1 Fiorino olandese	173,52
1 Franco belga	12,597
1 Franco francese	127,325
1 Lira sterlina	1745 —
1 Marco germanico	156,972
1 Scellino austriaco	24,197
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,42

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per l'assegnazione di tre borse di perfezionamento in studi statistici da compiersi presso l'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la decisione adottata dal Comitato amministrativo nella seduta del giorno 14 dicembre 1966 con cui è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per l'assegnazione di tre borse di perfezionamento in studi statistici da compiersi presso l'Istituto centrale di statistica;

Vista la propria deliberazione in data 8 febbraio 1967, numero 8/AA.GG., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1967, con la quale è stato indetto il concorso di cui sopra;

Considerata l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, per consentire una più larga partecipazione di candidati, che assicuri una migliore selezione;

Delibera:

Art. 1.

Sono riaperti, per sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per l'assegnazione di tre borse di perfezionamento in studi statistici da compiersi presso l'Istituto centrale di statistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1967.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Roma, addì 9 maggio 1967

Il presidente: DE MEO

(5996)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali ed in altri Istituti di educazione riservato a particolari categorie di alunni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso nazionale, per titoli, per il conferimento di ventisei posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali e negli Istituti di educazione.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni, maschi e femmine, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta e che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1966-67.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli alunni appartenenti ad una delle categorie assistibili sotto indicate, purchè non abbiano superato il 16° anno di età alla data del 1° ottobre 1967:

a) orfani di guerra. o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione;

b) figli di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

c) figli di grandi invalidi e di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

d) orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali;

e) figli di rimpatriati dall'estero, o dall'Africa ex italiana o profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia ex italiana, o da Briga, o da Tenda;

f) studenti minorati di guerra;

g) sinistrati che abbiano subito notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni.

Dal requisito dell'età, indicato nel primo comma del presente articolo, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali, o di altri Istituti di educazione, o alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Istituti.

Art. 4.

L'appartenenza alle categorie sopracitate dovrà essere comprovata:

a) per gli orfani di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione, con una dichiarazione rilasciata dal Comitato provinciale per gli orfani di guerra, dalla quale risulti che il concorrente è orfano di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione;

b) per i figli di dispersi per effetto di eventi bellici, mediante attestato rilasciato dal competente Ufficio comunale;

c) per i figli di grandi invalidi, o grandi mutilati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale per mutilati ed invalidi di guerra;

d) per i figli dei rimpatriati dall'estero, dall'Africa ex italiana, da Briga, o da Tenda, mediante attestato della competente prefettura;

e) per gli orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali, mediante attestato rilasciato dalle relative Amministrazioni;

f) per i profughi della Venezia Giulia e della Dalmazia ex italiana, mediante attestato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;

g) per gli studenti minorati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

h) per i sinistrati, mediante certificato rilasciato dalla competente Intendenza di finanza, se trattasi di danni a beni mobili; dal competente Ufficio provinciale del genio civile, se trattasi di danni a beni immobili.

In detto certificato dovrà essere indicata l'entità del danno subito, l'avvenuto accertamento e la misura dell'eventuale risarcimento.

Art. 5.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, Divisione 5ª) entro il 15 luglio 1967.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'Ufficio postale del Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1966-67 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente Provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato per i profughi può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune, o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero nell'anno scolastico 1966-67, e se gli altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) del presente articolo importa l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

I concorrenti che siano già alunni convittori, nei Convitti nazionali ed in altri Istituti di educazione, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) del precedente art. 6; devono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal capo dell'Istituto.

Art. 8.

Il posto viene conferito per la durata degli studi secondari salvo la riconferma di anno in anno.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio, o la sede assegnatagli, o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il collegio sono a carico del concorrente.

Roma, addì 30 maggio 1967

p. *Il Ministro*: ELKAN

(6062)

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati da godersi presso gli Istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione;

Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto n. 2392 del 1929;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti da godersi negli Istituti pubblici di educazione femminile, destinati ad alunne della Venezia Giulia appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1965, n. 692, relativo alla trasformazione del Collegio « Santo Agostino » di Piacenza;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio nei sottoindicati Istituti di educazione femminile:

A) concorso ordinario:

a) settanta posti presso gli Educandati femminili dello Stato;

b) centottantasei posti presso gli Istituti pubblici di educazione femminile;

B) concorso riservato:

a) quattro posti presso il Conservatorio « S. Elisabetta », di Barga, riservati in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga, e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, e degli altri comuni della Garfagnana;

b) nove posti presso il Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

c) sei posti presso il Convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito nell'anno scolastico 1966-67 la licenza elementare;

d) undici posti presso gli Istituti pubblici di educazione, riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1966-67.

Art. 3.

Ai concorsi possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1967.

Per partecipare al concorso a posti riservati di cui allo articolo 1, le aspiranti devono documentare, con apposito certificato o dichiarazione, rilasciati dai competenti Organi il possesso del requisito richiesto.

Dal requisito dell'età, indicato nel primo comma, sono dispensate le concorrenti che dimostrino, con certificato del capo di Istituto, di essere alunne convittrici in Istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Istituti.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei posti graduiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra, o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi di guerra, alle figlie di decorati al valore e alle figlie di invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti Organi.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita Commissione ministeriale, la quale formerà una graduatoria unica di vincitrici dei posti ordinari in numero non superiore a quello dei posti stessi, complessivamente considerati, e distinte graduatorie di vincitrici per ognuna delle categorie dei posti riservati, messi a concorso, in numero non superiore a quello dei posti stessi.

Potrà essere compresa, come vincitrice in più di una categoria la candidata che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammessa; dopo la graduatoria delle vincitrici dei posti ordinari la Commissione designerà le altre concorrenti meritevoli della concessione e, per ciascuna delle categorie dei posti riservati, designerà altre concorrenti meritevoli della specifica concessione.

I posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovra-

nità o amministrazione della Jugoslavia, messi a concorso con decreto ministeriale 30 maggio 1967 e non conferiti per mancanza di vincitori, possono essere assegnati alle partecipanti al concorso riservato di cui alla lettera *d)* del presente bando, risultanti meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1967.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere *c)*, *d)*, *e)*, del presente articolo, importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale, o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1966-67 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente Consolato;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato per le partecipanti al concorso a posti riservati di cui alle lettere *c)*, *d)*, può essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono esibire oltre al certificato, di cui al primo comma del presente capo. un certificato rilasciato dai locali uffici competenti, da cui risulti il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa. Detto certificato deve essere vistato dal Consolato competente;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunna;

g) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.). Detto documento non è richiesto per le concorrenti a posti gratuiti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate;

h) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1966-67, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

i) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 4.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Le concorrenti che siano alunne convittrici in Istituti di educazione femminile o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri Istituti, sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)*, del presente articolo; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato rilasciato dalla direttrice dell'Istituto.

Le concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre domande dovranno far riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 7.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio, o la sede destinatale, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'accettazione, o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca, o sospensione.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere la sede sono a carico della concorrente.

Roma, addì 31 maggio 1967

p. *Il Ministro*: ELKAN

(6064)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di due professori di ruolo delle Scuole e Istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta centrale per gli studi storici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 766;

Visto il regolamento per il comando di professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria presso la Giunta centrale per gli studi storici in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1269;

Visto il bando di concorso per l'assegnazione di due professori di ruolo presso la suddetta Giunta, emanato dal Presidente della Giunta medesima in data 23 gennaio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 febbraio 1967;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è composta come segue:

Presidente:

Ferrabino on. sen. prof. Aldo, presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

Membri:

Salvatorelli prof. Luigi;

Morghen prof. Raffaello.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico della Giunta.

Roma, addì 3 maggio 1967

Il Ministro: GUI

(5575)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 99, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Severini prof. dott. Ugo, consigliere di Stato.

Membri:

Esposito De Falco prof. dott. Salvatore, ordinario di politica economica presso l'Università di Cagliari;
Molteni prof. dott. Francesco, libero docente di diritto amministrativo presso l'Università di Roma;
Vitaliti dott. Antonino, ispettore generale del Ministero del tesoro;
Cordelli dott. Mario, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Leandro Saonte, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al capitolo 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1967
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 229

(5640)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1966, registro n. 28 Interno, foglio n. 24, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale 25 marzo 1966;
Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dottor Giuseppe Giaccone, trasferito ad altro ufficio;

Decreta:

Il direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno Sanfilippo dott. Francesco è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1966, in sostituzione del vice prefetto ispettore Giaccone dott. Giuseppe, trasferito ad altro ufficio.

Il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno Biancorosso dott. Annibale è nominato segretario della predetta Commissione in sostituzione del dott. Francesco Sanfilippo, nominato componente.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1967

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 302

(5729)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1676 in data 20 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1965;
Visto il successivo decreto n. 2801 in data 14 luglio 1966, con il quale si è provveduto alla parziale modifica del precedente;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso in questione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della Prefettura di Cremona, nonchè le terne proposte dall'Ordine dei medici della provincia di Cremona e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero della sanità

Componenti:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario di Cremona;
Maggi dott. Daniele, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;
Bianchini prof. Ettore, primario medico degli Istituti ospitalieri di Cremona;
Maggipinto prof. Bruno, primario ostetrico ginecologo degli Istituti ospitalieri di Cremona;
Lena dott. Gianluigi, medico condotto del comune di Cremona.

Segretario:

Armento dott. Rocco, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cremona, dei Comuni interessati ed all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 15 maggio 1967

Il medico provinciale: BORROMEI

(5787)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1697 in data 13 marzo 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara bandito con decreto n. 0694 dell'8 marzo 1966;
Visto il proprio decreto n. 1697 in data 13 marzo 1967, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti risultati vincitori;

Viste le dichiarazioni di rinunzia dei candidati ai posti di medico condotto dei comuni di Bellinzago Novarese e Casalino (1ª condotta) e dei Consorzi di Viganella-Monteschemo-Seppiana-Antrona Schieranco e Marano Ticino-Mezzomerico;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso predetto;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno segnata:

1) Masetti dott. Giuseppe, Consorzio medico di Viganella-Monteschemo-Seppiana-Antrona Schieranco;
2) Maroni dott. Elio, comune di Bellinzago Novarese;
3) Cavallini dott. Orazio, Consorzio medico di Marano Ticino-Mezzomerico;
4) Ramolini dott. Marcello, comune di Casalino (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni e Consorzi interessati.

Novara, addì 19 maggio 1967

(5641) *Il medico provinciale*: CATANIA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 465-A.A.6/5 in data 9 marzo 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova, bandito in data 2 aprile 1966;
Visto il proprio decreto n. 465-AA.6/5 in data 9 marzo 1967, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso in base alle preferenze espresse nelle domande di partecipazione;
Vista la nota n. 1364 in data 22 maggio 1967 del presidente del Consorzio veterinario di Bagnoli di Sopra con la quale viene comunicato che il dott. Bojan Erasmo ha rinunciato alla nomina di veterinario di quella condotta;
Ritenuto che, in base alle preferenze espresse dai candidati, la predetta sede deve essere assegnata al dott. Picchioni Luciano, già dichiarato vincitore della condotta consorziale di Villa Estense, e che questa ultima di conseguenza deve essere assegnata al dott. Vittorio Magni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Picchioni Luciano è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Bagnoli di Sopra-Tribano-Agna-Anguillara Veneta.
Il dott. Magni Vittorio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Villa Estense-Vighizzolo d'Este-San Urbano-Carceri.

I presidenti dei Consorzi veterinari di cui sopra sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 23 maggio 1967

(5790) *Il veterinario provinciale*: BERTI

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 21 marzo 1967, n. **19**.

Provvedimenti di carattere finanziario per l'anno 1967.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 13 *del* 25 *marzo* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere fino all'ammontare di un ricavo nettfio di L. 46.450 milioni alla provvista dei fondi necessari per le finalità di cui al successivo art. 2, mediante contrazione di mutui della durata di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

I mutui sono contratti con apposite convenzioni da approvarsi, con proprio decreto, dal Presidente della Regione.

Art. 2.

Le somme ricavate dai mutui sono destinate alla copertura finanziaria dei seguenti oneri:

1) Conferimento all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) a termini dell'articolo 33 della legge 10 agosto 1965, n. 21, per l'attuazione dei compiti all'Ente - L. 6.000.000.000.

2) Conferimento alla Società Finanziaria per azioni (So.Fi.S.) per l'apporto della Regione al capitale della Società stessa a termini dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge 28 dicembre 1961, n. 32 - L. 6.700.000.000. L'anzidetta somma, quanto a L. 3.400.000.000, sarà iscritta nel bilancio della Regione per il corrente esercizio in apposito capitolo di spesa in conto capitale con la denominazione: « Somma destinata al finanziamento del provvedimento legislativo in corso per l'istituzione dell'E.S.P.I. ».

3) Liquidazione dell'Ente Siciliano per le Case ai Lavoratori (E.S.C.A.L.) - L. 3.000.000.000.

4) Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi, ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 - L. 1.000.000.000.

5) Interventi ai sensi del D.L.P. Reg. 31 ottobre 1951, n. 31 per cantieri di lavoro per la sistemazione delle strade comunali - L. 1.000.000.000.

6) Conferimento all'Ente Minerario Siciliano per la costituzione del fondo di dotazione dell'Ente stesso a termini dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 e dell'articolo 1, seconda comma, della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1965, n. 37, modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1965, n. 38. — L. 4.000.000.000.

7) Provvedimenti per opere stradali e del sottosuolo di competenza dei comuni della Regione - L. 12.000.000.000.

8) Integrazioni del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) - L. 500.000.000.

9) Provvidenze per agevolare l'attività edilizia - lire 3.650.000.000.

10) Per le finalità di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni - L. 7.300.000.000.

11) Spese per la costruzione di strade di allacciamento di frazioni a centri urbani e tra frazioni - L. 1.000.000.000.

12) Spese per l'esecuzione di opere pubbliche marittime di carattere straordinario, urgenti ed indifferibili anche se di competenza degli enti locali della Regione - L. 300.000.000.

Art. 3.

La spesa prevista all'articolo 1 della presente legge avrà luogo con criteri da determinarsi con leggi successive, semprechè i criteri di spesa non risultino già fissati da leggi in vigore.

Art. 4.

All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento an-

nuo di L. 2.860.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971 e di L. 9.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1977.

Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio 1967 si provvede mediante prelievo della somma iscritta al capitolo n. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Alla maggiore spesa a carico degli esercizi finanziari successivi al 1971, si farà fronte utilizzando l'incremento del gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 5.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 marzo 1967

CONIGLIO

LEGGE 21 marzo 1967, n. 20.

Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana per la sesta legislatura.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 13 *del* 25 *marzo* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La norma di cui all'art. 1 della legge 22 marzo 1963, n. 25 si applica per la elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana per la sesta legislatura.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 marzo 1967

CONIGLIO

LEGGE 21 marzo 1967, n. 21.

Modifiche all'art. 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 9 concernente: Disposizioni per il potenziamento delle attività lirico-musicali in Sicilia.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 13 *del* 25 *marzo* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto all'art. 2 della legge 11 gennaio 1963, n. 9, è elevato a L. 300 milioni.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente è condizionata alla adozione di un trattamento economico e normativo a favore dei dipendenti del Teatro Massimo Bellini di Catania uguale a quello corrisposto ai dipendenti del Teatro Massimo di Palermo.

Art. 3.

Al maggiore onere di L. 120 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo, quanto a L. 100 milioni dal capitolo 666 e quanto a L. 20 milioni dal capitolo 722 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 marzo 1967

CONIGLIO

GRIMALDI

LEGGE 21 marzo 1967, n. 22.

Corsi di qualificazione professionale per i lavoratori già dipendenti dalle Aziende Teverina ed Oleificio Sallemi di Comiso.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 13 *del* 25 *marzo* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale riservati ai lavoratori già in attività presso le Aziende Teverina ed Oleificio Salemi di Comiso in atto disoccupati.

Ai lavoratori ammessi ai corsi di cui al comma precedente è corrisposto il trattamento previsto dall'art. 1 della legge 16 luglio 1966, n. 20.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 40 milioni, è posto a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, a valere sulla spesa autorizzata per l'anno finanziario in corso con l'art. 14 della legge 10 febbraio 1967, n. 17.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 marzo 1967

CONIGLIO

MACALUSO

LEGGE 21 marzo 1967, n. 23.

Integrazione della legge 29 ottobre 1966, n. 25, recante provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 13 *del* 25 *marzo* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di L. 70 milioni per la completa attuazione del programma delle manifestazioni previste dalla legge 29 ottobre 1966, n. 25.

Art. 2.

Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni costituite a norma dell'art. 5 della legge 29 ottobre 1966, n. 25, sono corrisposti gettoni di presenza, nella misura massima prevista dall'art. 2 della legge 2 marzo 1962, n. 3, in aggiunta al trattamento di missione eventualmente dovuto.

Agli stessi, nel caso di incarichi che richiedono particolare impegno e competenza, può essere esteso, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1966, n. 25, il trattamento previsto del primo comma dell'art. 4 della legge 2 marzo 1962, n. 3.

Art. 3.

Alla spesa prevista all'art. 1 si provvede a carico della disponibilità esistente nel cap. 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1967.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Al relativo capitolo di spesa affluiscono le disponibilità derivanti dalla legge regionale 29 ottobre 1966, n. 25 e destinate all'assolvimento degli impegni di spesa formalmente assunti con il decreto del Presidente della Regione n. 6750 del 30 novembre 1966.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 marzo 1967

CONIGLIO

LEGGE 23 marzo 1967, n. **24**.

Istituzione del Consiglio regionale di sanità.

(*Pubblicata nella* «Gazzetta Ufficiale» *n.* 13 *del* 25 *marzo* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato regionale della sanità, il Consiglio regionale di sanità.

Art. 2.

Il Consiglio:

1) prende in esame tutti i fatti riguardanti la pubblica salute della Regione, in ordine ai quali riferiscono gli ispettori centrali di cui al n. 8 del successivo art. 4;

2) esamina, su richiesta dell'Assessore regionale per la sanità o nei casi previsti dalla legge, particolari problemi di igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria e medicina sociale, proponendo la formulazione di schemi di norme e provvedimenti atti a potenziare e migliorare i relativi servizi;

3) dà pareri in ordine a tutto quanto concerne l'igiene, la sanità pubblica e l'assistenza sanitaria della Regione, oltre sui piani regionali nel settore sanitario;

4) propone studi, indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario.

Art. 3.

Il voto del Consiglio regionale di sanità è obbigatorio:

a) sui regolamenti speciali dei manicomi di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

b) sugli atti degli enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali, soggetti alla vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale, tutte le volte che sia prescritta dalle leggi in vigore una deliberazione del Consiglio superiore di sanità.

Art. 4.

Il Consiglio regionale di sanità è presieduto dall'Assessore regionale per la sanità ed è composto:

1) del direttore regionale dell'Assessorato regionale della sanità, con funzioni di vice-presidente;

2) dei medici provinciali della Sicilia;

3) del presidente della Commissione regionale di cui all'art. 10 della legge 5 luglio 1949, n. 23, e successive modificazioni, relativa alle Unità ospedaliere circoscrizionali;

4) di dodici professori universitari in medicina e chirurgia scelti su designazione delle tre Università siciliane dei quali uno in chirurgia, uno in medicina, uno in igiene, uno in tisiologia, uno in neuropsichiatria, uno in medicina del lavoro, uno in pediatria, uno in dermosifilopatia, uno in radiologia, uno in ostetricia e ginecologia, uno in idroclimatologia ed uno in oculistica;

5) di un professore universitario in medicina veterinaria, particolarmente esperto in igiene veterinaria e zooprofilassi;

6) di un ingegnere esperto in ingegneria sanitaria;

7) di un professore universitario di diritto pubblico;

8) di cinque ispettori centrali della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità, di cui due appartenenti al ruolo tecnico-sanitario, due al ruolo amministrativo ed uno al ruolo tecnico veterinario;

9) di un funzionario della carriera direttiva per ciascuno degli Assessorati regionali dei lavori pubblici, del lavoro e della cooperazione, degli enti locali, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con qualifica non inferiore a ispettore centrale;

10) di un direttore sanitario di ospedale di 1ª categoria della Sicilia;

11) di un ufficiale sanitario dirigente un ufficio di igiene di un Comune capoluogo di Provincia della Sicilia;

12) di un medico condotto, di un veterinario condotto e di un farmacista esercente, designati dai rispettivi Ordini professionali.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario amministrativo della carriera direttiva dell'Assessorato regionale della sanità, con qualifica non inferiore a 1° segretario.

I membri non di diritto del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Assessore regionale per la sanità di fare intervenire alle sedute del Consiglio e delle sezioni persone particolarmente competenti in materie speciali sottoposte all'esame ed al parere dei predetti organismi, senza diritto al voto.

Art. 6.

Il Consiglio regionale di sanità si divide in tre sezioni.

Alla nomina del Consiglio medesimo si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta, per quanto concerne i componenti non di diritto, dell'Assessore regionale per la sanità all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto è determinata la competenza per materia delle singole sezioni e l'assegnazione dei membri alle medesime.

Ciascuna sezione è presieduta da un presidente di sezione nominato in seno al Consiglio stesso.

Art. 7.

Le adunanze dell'assemblea generale del Consiglio sono tenute per sessioni ordinarie trimestrali: le adunanze delle singole sezioni sono tenute una volta al mese.

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il Consiglio regionale o una sezione del medesimo.

Art. 8.

Per la validità delle adunanze del Consiglio e di quelle delle sezioni è necessaria la presenza della metà almeno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Ai componenti il Consiglio regionale di sanità ed agli esperti di cui al precedente art. 4 spettano i compensi previsti dalla legge 2 marzo 1962, n. 3.

Per i componenti estranei all'Amministrazione regionale o statale, residenti fuori del capoluogo della Regione, l'indennità di missione è commisurata a quella spettante agli ispettori centrali regionali.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, in L. 3 milioni, si fa fronte per l'esercizio 1967, con lo stanziamento previsto al capitolo 482 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione.

Palermo, addì 23 marzo 1967

CONIGLIO

SANTALCO

LEGGE 23 marzo 1967, n. 25.

Partecipazione della Regione siciliana all'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 13 *del* 25 *marzo* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 640.000.000 al fine di elevare la quota di partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1953, n. 48.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelievo dal capitolo 553 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1967.

Il Presdente della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione.

Palermo, addì 23 marzo 1967

CONIGLIO

LEGGE 23 marzo 1967, n. 26.

Istituzione della Scuola di fisica « Ettore Majorana » in Erice.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 13 *del* 25 *marzo* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a concedere al comune di Erice un contributo di lire cento milioni per la costruzione in Erice di locali idonei all'attività scientifica della Scuola di fisica « Ettore Majorana ».

Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'insegnamento nei vari campi teorici e sperimentali della fisica sulla base dei più moderni indirizzi e risultati ottenuti in campo nazionale ed internazionale, secondo le direttive fissate dal Comitato scientifico della Scuola.

Essa può altresì organizzare congressi ed incontri di alto livello, per lo studio di problemi di particolare attualità nel campo della fisica.

Art. 3.

La gestione della Scuola suddetta è affidata ad un Consiglio di amministrazione presieduto dal sindaco e del quale fanno parte un rappresentante per ciascuno degli enti che contribuiscono alle relative spese di gestione.

A tal fine la Regione siciliana è autorizzata a concedere un contributo annuale non eccedente la somma di L. 15 milioni.

Art. 4.

Sono destinati all'incremento della Scuola ed all'attuazione delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 2 gli interventi finanziari concessi dallo Stato, da organizzazioni ed istituti internazionali e nazionali, e da enti locali.

Art. 5.

Lo statuto della Scuola è deliberato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Comitato scientifico ed è approvato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione con suo decreto.

Art. 6.

Alla copertura della spesa di L. 100 milioni di cui all'art. 1 si provvede mediante prelievo della somma inscritta al capitolo 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

Alla copertura della spesa di L. 15 milioni di cui all'art. 3, ricadente nell'esercizio in corso, si provvede mediante prelievo della somma inscritta al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione.

Palermo, addì 23 marzo 1967

CONIGLIO

SAMMARCO

LEGGE 23 marzo 1967 n. 27.

Modifica dell'art. 53 dell'Ordinamento degli Enti locali.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 13 *del* 25 *marzo* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'art. 53 dell'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 è sostituito dal seguente:

« La separazione o l'aggregazione di due o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di eleziono determina la decadenza del Consiglio ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione.

Palermo, addì 23 marzo 1967

CONIGLIO

CAROLLO

(4080)

LEGGE 30 marzo 1967, n. 28.

Provvedimenti per l'incremento di attività industriali.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 14 *del* 1° *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accordare garanzie sussidiarie:

1) fino al limite di 10 miliardi:

a) per le operazioni che la So.Fi.S. effettuerà per sopperire alle esigenze di società da essa promosse ed a cui essa abbia partecipato ed alle esigenze derivanti da altre iniziative deliberate a norma della legge 5 agosto 1957, n. 51, e successive aggiunte e modificazioni prima della nomina del Presidente dell'E.S.P.I. con le funzioni previste dall'art. 6 della legge 7 marzo 1967, n. 18. Salve le situazioni aziendali per le quali, a richiesta della So.Fi.S. o di privati sia stata disposta perizia giudiziaria alla data del 16 marzo 1967, le inizative di partecipazione della So.Fi.S. saranno deliberate sulla base della stima degli impianti e delle attrezzature aziendali da compiersi dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio;

a) per le operazioni di credito che l'E.S.P.I. effettuerà, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'attribuzione dei compiti e della attività demandatigli dalla legge 7 marzo 1967, n. 18. Rientra fra tali attività il rilievo di crediti e di azioni di società a partecipazione So.Fi.S. di cui alla superiore lettera *a*). Il prezzo delle azioni rilevate, ove non possa essere determinato in base all'art. 5 della legge 7 marzo 1967, n. 18, è stabilito con riferimento alla valutazione compiuta con i criteri fissati nella superiore lettera *a*);

2) fino al limite di 5 miliardi per le operazioni di credito che l'EMS effettuerà entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge per l'attuazione di iniziative rientranti tra le sue finalità istituzionali.

Alla scelta delle iniziative di cui ai numeri 1) e 2) e alle quali debba essere accordata la garanzia sussidiaria provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'industria, sentito l'Assessore per lo sviluppo economico, dandone comunicazione all'Assemblea regionale siciliana. La garanzia è concessa con decreto del Presidente della Regione e non può superare la durata massima di 15 anni.

Art. 2.

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 551 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 82. Per gli esercizi futuri con le dotazioni dei corrispondenti capitoli.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1967

CONIGLIO

FAGONE — MANGIONE

LEGGE 30 marzo 1967, n. 29.

Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126; 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 14 *del* 1° *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali della Regione contributi integrativi di quelli previsti dalla legge statale 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione generale delle strade classificate provinciali ai sensi della legge stessa.

Art. 2.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere alle Province, ai Comuni e a loro Consorzi contributi ad integrazione di quelli previsti dalla legge nazionale 21 aprile 1962, n. 181, per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonchè di strade gi classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche per le strade che saranno classificate provinciali successivamente e che non sono incluse nei piani di cui all'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 31.

Art. 3.

La misura dei contributi regionali di cui agli articoli precedenti è del 20 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Art. 4.

Per l'appalto dei lavori ammessi al contributo statale, ancorchè la Regione concorra nella relativa spesa, non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 1961, n. 10, modificata con la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di L. 1200 milioni, cui si fa fronte mediante corrispondente quota del ricavato del prestito da contrarre in base alla legge recante norme per il finanziamento di un programma di interventi produttivi prioritari.

Nelle more della contrazione del prestito, il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare la spesa di cui al precedente comma, utilizzando le disponibilità di cassa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Per l'eventuale fabbisogno degli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

Art. 6.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in dipendenza della anticipazione di cassa prevista al precedente art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1967

CONIGLIO

NICOLETTI

LEGGE 30 marzo 1967, n. 30.

Provvidenze per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 14 *del* 1° *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui all'art. 1 della legge statale 30 maggio 1965, n. 574, la Regione siciliana è autorizzata a concedere agli enti indicati nell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, contributi costanti per la durata di 35 anni ad integrazione di quelli concessi dallo Stato per le stesse finalità.

Art. 2.

I contributi integrativi, di cui all'articolo precedente, possono essere elargiti sino alla misura massima dell'1,50 % della intera somma spesa riconosciuta necessaria per la esecuzione delle opere.

In nessun caso, la somma dei valori attuali dei contributi statale e regionale per una determinata opera, al tasso effettivo di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, può superare l'importo complessivo dell'opera stessa.

Art. 3.

I provvedimenti relativi alla concessione dei contributi integrativi sono adottati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici di intesa con il Presidente della Regione.

Art. 4.

E' autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 124.500.000 a decorrere dall'esercizio 1967.

Agli oneri ricadenti sull'esercizio in corso si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1967

CONIGLIO

NICOLETTI — SANTALCO

LEGGE 30 marzo 1967, n. **31.**

Norme integrative alla legge 13 marzo 1959, n. 4.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 14 *del* 1° *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati provvede alle erogazioni previste dall'articolo 17, lettera *A*) della legge 13 marzo 1959, n. 4, con le modalità e nelle misure previste dall'art. 18 della legge stessa.

Art. 2.

Ai fini previsti dall'articolo precedente è versato al predetto fondo un contributo di L. 110.000.000 nell'esercizio finanziario in corso, utilizzando parte della provvista dei fondi autorizzati con la legge 21 marzo 1967, n. 19, di cui al n. 5 dell'art. 2 della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1967

CONIGLIO

FAGONE — MACALUSO

LEGGE 1° aprile 1967, n. **32.**

Norme in materia di elettorato amministrativo.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 14 *del* 1° *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 175 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« La decadenza di cui ai precedenti commi è pronunciata dai rispettivi Consigli in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune o del Consiglio consortile interessati o di chiunque altri vi abbia interesse, sentiti coloro cui la decadenza si riferisce con preavviso di dieci giorni.

Il ricorso di cui al quarto comma dell'art. 9 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, può essere promosso anche dal presidente della Commissione provinciale di controllo competente ».

Art. 2.

Le impugnative di cui agli articoli 82, 82-2, 82-3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle disposizioni della legge statale 23 dicembre 1966, n. 1147, che a quelli fanno riferimento, di competenza del prefetto, sono promosse in Sicilia anche dal presidente della Commissione provinciale di controllo competente.

Art. 3.

La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della sezione per il contenzioso elettorale per la Regione siciliana, prevista dall'art. 2 sub 83 della legge statale richiamata all'articolo precedente, da parte dell'Assemblea regionale ha luogo con l'osservanza delle norme del regolamento interno a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nominativo sia per la designazione dei componenti effettivi che per quella dei componenti supplenti.

Qualora alla votazione indetta per la designazione dei suddetti membri non partecipa la maggioranza dei deputati, ha luogo una seconda votazione che è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti, viene designato il più anziano di età.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° aprile 1967

CONIGLIO

CAROLLO

(4081)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.